

REGOLAMENTO (CE) N. 3076/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1994

recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992, che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che una produzione eccedentaria e altri fattori che limitano gli sbocchi sul mercato determinano uno squilibrio tra offerta e domanda sul mercato comunitario nel settore delle carni bovine, viste le possibilità di esportazione nei paesi terzi; che l'analisi del settore per il 1995 non permette di prevedere un netto miglioramento della situazione;

considerando che l'esperienza acquisita e le previsioni per il 1995 dimostrano che, in assenza di misure comunitarie, sono da temere massicce importazioni nella Comunità di bovini vivi di peso fino a 160 kg, in particolare per le favorevoli condizioni economiche nel settore dell'allevamento in taluni paesi terzi; che queste importazioni rischiano di superare significativamente sia il livello tradizionale delle importazioni annue sia la capacità di assorbimento del mercato comunitario; che, in tal caso, il mercato delle carni bovine sarebbe minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere, in particolare, la situazione dei prezzi di mercato e i redditi dei produttori e da aggravare la situazione dell'intervento pubblico;

considerando che, per rispondere al fabbisogno di approvvigionamento del mercato, è preferibile adottare le opportune misure di gestione conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1157/92, anziché misure di salvaguardia classiche, quali quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1023/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla sospensione del rilascio dei titoli di importazione di animali vivi della specie bovina⁽⁴⁾;

considerando che la capacità totale di assorbimento del mercato comunitario nel 1995 può essere stimata in 425 000 capi, esclusi i riproduttori di razza pura; che,

dato il livello delle importazioni previste nel 1995 nell'ambito di alcuni regimi preferenziali, ossia 277 200 capi nell'ambito del bilancio estimativo del Consiglio e del nuovo contingente fissato nel quadro dell'Uruguay Round, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso e nel quadro degli accordi interinali conclusi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (FRCS) e le Repubbliche baltiche, è opportuno ammettere l'importazione di 144 300 capi nel 1995, con la riscossione del prelievo a tasso integrale;

considerando che si prevede l'applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° luglio 1995; che pertanto le misure di gestione dovrebbero riguardare soltanto il primo semestre del 1995 ed è quindi opportuno aprire, per tale periodo, solo il 50 % del contingente totale suddetto di 144 300 capi;

considerando che la Commissione seguirà da vicino l'andamento del mercato delle carni bovine per poter reagire in tempo alle eventuali variazioni dei parametri economici da prendere in considerazione;

considerando che, per rispettare nella misura del possibile la struttura tradizionale del mercato comunitario dei vitelli, occorre limitare le importazioni agli animali di peso non superiore agli 80 kg;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori « tradizionali » di bovini vivi; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità nel quadro di scambi con i paesi che alla data del 31 dicembre 1994 sono da considerare paesi terzi; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori « tradizionali » le importazioni di animali, corrispondenti a quelli

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 50.